

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10611/99 proposto da WEISS Adrian, rappresentato e difeso dagli avv. ti Isabella De Angelis e Valeria Biscardi, presso lo studio della prima elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 128;

contro

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

del decreto del Ministro 12 marzo 1999, notificato in data 20 maggio 1999, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti depositati dall'Amministrazione il 25 novembre 2003;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 il relatore Luigi Tosti e udito altresì l'avv. De Angelis per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame è stato impugnato il decreto 12 marzo 1999 del Ministro dell'Interno, che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata il 20 maggio 1997 dal cittadino israeliano dott. Adrian Weiss, per non avere il richiedente maturato il periodo di legale residenza nel territorio dello Stato italiano di almeno dieci anni, prescritto dall'articolo 9 primo comma lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n.91.

Il ricorrente sostiene di risiedere invece in Italia fin dal lontano 1973, ivi conseguendo la laurea in medicina e poi prestando attività lavorativa dapprima quale internista e poi quale dipendente di Aziende farmaceutiche; di avere contratto matrimonio con una connazionale residente in Italia e di avere tre figli già cittadini italiani.

Il ricorrente sostiene di essere residente anagraficamente in Milano del 1977 e di avere quindi maturato il prescritto periodo; contesta pertanto il diniego di ammissione alla cittadinanza per i seguenti motivi:

Violazione della legge 1992 n. 91. Violazione del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione della legge 1990 n. 241.

Il ricorrente assume di essere in possesso del requisito temporale prescritto, potendo provare di essere entrato in Italia fin dal 1973, in regola con la normativa in materia di ingresso e soggiorno e di avere fissato la propria residenza in Milano, pur essendosi recato per alcuni periodi all'estero per motivi di lavoro.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità manifeste.

Violazione degli articoli 7, 8 e 34 della legge 1990 n. 241.

Alla Camera di consiglio del 30 settembre 1999 veniva respinta la domanda di sospensiva.

L'Amministrazione, costituita in giudizio, ha depositato documenti e memoria difensiva.

Anche il ricorrente ha depositato memoria.

DIRITTO

L'esame della documentazione acquisita al giudizio comporta il rigetto del ricorso.

Come è stato già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa di appello (IV Sezione 7 maggio 1999 n. 799) non è sufficiente, per integrare il requisito temporale prescritto dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n.91, il mero dato della presenza dello straniero nel territorio nazionale da oltre dieci anni, occorrendo invece che il soggiorno sia supportato da regolari e continui permessi rilasciati per uno dei motivi previsti.

In tal senso deve essere quindi inteso l'articolo 9 primo comma lettera f) della legge del 1991, laddove ammette alla concessione della cittadinanza lo straniero "che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica", non rilevando invece la mera presenza, anche se assistita dalla iscrizione anagrafica.

D'altra parte, il regolamento di esecuzione della legge in esame, approvato con D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, espressamente dispone, all'articolo 2, che (ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato "chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia".

Orbene, il ricorrente non ha dimostrato, né in sede amministrativa, né in questa fase giurisdizionale, di avere la continuità dei permessi di soggiorno, ed in definitiva una residenza ininterrotta nel territorio italiano, essendosi lo stesso più volte allontanato per motivi di lavoro.

In ogni caso non è stata offerta la prova della erroneità dell'atto di diniego della cittadinanza, laddove si afferma che il ricorrente avrebbe reso la prima dichiarazione di soggiorno nel 1995, non risultando allegati al giudizio documenti comprovanti che il ricorrente stesso avesse ottenuto in precedenza i prescritti permessi di soggiorno.

Non hanno quindi fondamento le dedotte censure di eccesso di potere, in quanto il diniego è sufficientemente motivato in considerazione della carenza dei presupposti di legge e non essendo necessario l'avviso di avvio del procedimento (attivato ad istanza della parte e prima dell'introduzione nell'ordinamento dell'obbligo di preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della legge 1990 n. 241).

Il ricorso non può quindi essere accolto, ma giusti motivi inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti di causa.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima ter – respinge il ricorso proposto come in epigrafe da WEISS Adrian.

Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso a Roma, addì 19 aprile 2007, in Camera di Consiglio